

CODICE DELLA STRADA Rilascio della carta di qualificazione del conducente

CODICE DELLA STRADA _ Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

(GU n. 80 del 5-4-2007- Suppl. Ordinario n.96)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2007

Rilascio della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti terrestri

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,

sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,

che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalità

per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai

conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale;

Considerata l'esigenza di stabilire un calendario per il rilascio,

senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti

di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005,

n. 286,

al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto periodo di tempo;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della

carta di qualificazione del conducente per esame;

Considerata l'esigenza di stabilire criteri per il rilascio della

carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di validita';

Decreta:

Art. 1.

Autorita' competente al rilascio della carta di qualificazione del conducente

1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagli

uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza

obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame

di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto

legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:

a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di

tipo KD;

b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;

c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio

economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E;

d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.

2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, e' presentata all'ufficio

motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:

a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere

A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere

G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere

N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere

S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

3. Non puo' piu' essere richiesta la carta di qualificazione del

conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La validita' delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre

2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009

se abilita al trasporto di cose.

Art. 3.

Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati,

obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:

1) cognome del titolare;

2) nome del titolare;

3) data e luogo di nascita del titolare;

4) a) data di rilascio;

b) data di scadenza;

c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;

5) a) numero della patente di guida posseduta;

b) numero della carta di qualificazione del conducente;

6) fotografia del titolare;

7) firma del titolare;

9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di

formazione periodica;

10) la data di scadenza di validita' della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o

delle sottocategorie.

2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose.

Art. 4.

Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del

conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell'art. 1, ovvero per

rinnovo di validita' o per duplicato per deterioramento, devono

essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al

punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche'

le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle

finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del

conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della

tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge

1° dicembre 1986, n. 870), nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4

del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992

(assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed

alla

carta di qualificazione del conducente).

3. Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o

distruzione deve essere allegata l'attestazione di pagamento della

tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre

1986, n. 870.

Art. 5.

Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione per conducenti

1. Il conducente ha l'obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.

Art. 6.

Conversione e duplicato della carta di qualificazione per conducenti rilasciata da altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo

1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico

europeo può essere convertita in equipollente documento italiano ad

un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora

alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia.

2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico

europeo può essere duplicata, per smarrimento o furto, in

equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

Art. 7.

Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti

1. La validità della carta di qualificazione del conducente è

rinnovata dall'ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l'autoscuola o l'ente che ha

svolto il corso di cui all'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validità, detto

ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del conducente, ritirando quella scaduta.

2. Al termine del corso di formazione periodica, l'autoscuola o

l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme

al modello previsto all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito [www.](http://www.ilportaledellautomobilista.it)

ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine

del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l'elenco di

coloro che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede,

entro sette
giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione
di una
carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio
della
nuova carta di qualificazione del conducente e' subordinato al
ritiro
della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla
presentazione
di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione
della
stessa, nonche' alla presentazione di una domanda cui sono
allegate
le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella
3 della
legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai
punti 3
e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed
alla
carta di qualificazione del conducente.

3. La validita' della nuova carta decorre dal giorno
successivo a
quello di scadenza della precedente nel caso in cui il
conducente ha
effettuato il corso prima della scadenza della carta di
qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato
successivamente alla scadenza della carta di qualificazione
del
conducente, la validita' della nuova carta decorre dalla data
di
rilascio dell'attestato di fine corso.

4. La carta di qualificazione del conducente relativa al
trasporto
di persone puo' essere rinnovata fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' da parte del suo titolare.

Art. 8.

Rilascio dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KC e KD

1. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di
persone

con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre,
decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono piu'
rilasciati

i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.

2. L'obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose
con

la carta di qualificazione del conducente, quando occorre,
decorre

dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono piu' rilasciati i
certificati di abilitazione professionale di tipo KC.

3. I conducenti che conseguono la patente di guida della
categoria

C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo
KD

dalla data di entrata in vigore del presente decreto non
possono

ottenere il rilascio della carta di qualificazione del
conducente ai

sensi dell'art. 2.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo

e farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2007

Il capo del Dipartimento: Fumero

06.04.2007 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 17:32:58